
Compensazione diritto annuale

E' senz'altro **più vantaggioso** per il contribuente **utilizzare la compensazione** anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto. Ciò in quanto:

- **non ci sono costi** (sui rimborsi ci sono le spese del bonifico o dell'emissione dell'assegno circolare);
- l'utilizzo del credito è **immediato** ;
- consente anche di **correggere errori** sull'anno di riferimento del tributo (e, in casi limitati, anche sull'Ente destinatario delle somme: ad es., altra CCIAA).

Per compensare il credito da diritto annuale, si utilizzerà la solita **sezione "IMU ed altri tributi locali"**, riempiendo una riga con gli **stessi codici** utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l'importo da compensare nell'apposita **colonna "Importi a credito"** ; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti (esclusi i codici 3851 e 3852).

E' necessario contattare preventivamente la Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

- l'importo è stato pagato - al momento dell'iscrizione dell'impresa o di nuova unità locale - dal professionista (notaio, commercialista) con **modalità diverse dal modello F24**;
- nel caso di **imprese cessate** , che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- quando sono passati più di due anni dalla data di versamento (**in quest'ultimo caso, non è più possibile neanche il rimborso: art. 17 comma 3 legge 488/1999**).

Rimborsi

Dal primo gennaio 2002 non è più possibile presentare istanze di rimborso per annualità anteriori al 2000 (art.17 Legge 23 dicembre 1999, n. 488). Per le annualità dal 2000 in poi, le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento. Alla data attuale è possibile procedere a rimborsi relativi all'anno 2012, non essendo ancora trascorsi i 24 mesi a termini di legge.



- [modulo per richiesta rimborso](#)

A chi rivolgersi

Ufficio Diritto Annuale

Sassari, Via Roma 74

079 2080278

Pec: cciaa@ss.legalmail.camcom.it

Orario: dal lunedì al venerdì ore 10,00-13,00; il mercoledì pomeriggio: 15.30 - 17.00

Sportello polifunzionale Olbia

Zona Ind.le Strada Prov.le Olbia-Golfo Aranci c/o Delta Center - 07026 Olbia

078 966122 - 0789 69580

Orario: dal lunedì al venerdì: 9,00 – 12,00; il lunedì pomeriggio: 16,00 - 17,00

Call center

199 500 010

Ultima modifica

Gio, 15/01/2026 - 21:33